

INTRODUZIONE

L'art. 27 comma 3 cost. prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La rieducazione rappresenta quindi il fine del percorso di espiazione della pena.

Il percorso di espiazione della pena comprende una serie di strumenti ed iniziative che hanno lo scopo di facilitare la rieducazione del detenuto.

Tra questi strumenti ci sono i colloqui, che svolgono un importante ruolo; in quanto, oltre a permettere di mantenere, seppur in maniera limitata, i legami affettivi, possono fornire un supporto emotivo al condannato, che può influire positivamente sulla sua condotta.

Essendo a mio parere il mezzo più efficace per mantenere i contatti con il mondo esterno, contribuiscono a ridurre lo stato di isolamento e smarrimento, favorendo così la crescita personale del detenuto e contribuendo ad un reinserimento sociale più stabile e consapevole.

In questa tesi, incentrata su come avvengono i colloqui in carcere, mi focalizzerò sui soggetti esterni con i quali i detenuti possono svolgere i colloqui, precisamente sui familiari, le "altre persone", il difensore, i Garanti dei diritti dei detenuti e le autorità investigative.

Successivamente tratterò le modalità di svolgimento dei colloqui.

Capitolo I

TIPOLOGIE DI COLLOQUI

Sommario: *1. Colloqui con i familiari – 2. Colloqui con “altre persone” – 3. Colloqui con il difensore – 4. Colloqui con i Garanti dei detenuti - 5. Colloqui a fini investigativi*

1. Colloqui con i familiari

Le persone considerate familiari del detenuto sono il coniuge, la persona con cui il detenuto conduceva una convivenza stabile prima della carcerazione o con la quale era unita civilmente (art. 1 comma 20 l. 20 maggio 2016 n. 76), e tutte le persone con le quali il detenuto ha un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, determinato ai sensi degli artt. 74-78 c.c. ⁽¹⁾.

A questo tipo di colloqui viene dedicato un particolare favore (come indicato espressamente dall'art. 18 comma 4 ord. penit.), in quanto sono considerati il mezzo più diretto ed efficace per il detenuto per poter mantenere i contatti con la propria famiglia ⁽²⁾.

La legge, in quest'ottica, vuole adottare maggiore inclusività considerando i congiunti e familiari senza distinzioni, anche se i congiunti comprendono «i rapporti di parentela e affinità», mentre il termine familiari comprendono «il gruppo dei congiunti conviventi».

Quest'utilizzo inclusivo è stata una scelta da parte del legislatore, il quale oltre ad ammettere ai colloqui i prossimi congiunti, vuole favorire i rapporti con tutte le persone che abbiano particolari legami con il detenuto, includendo così sia i familiari che i congiunti.

¹ RUARO M., *Gli elementi del trattamento*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, ed. 2, Giappichelli, Torino, 2021, p. 59.

² BELLANTONI G., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di CORSO P., ed. 7, Monduzzi, Milano, 2019, p. 151.

Questa visione è stata accolta anche dalla circ. D.A.P. 8-7-98 n. 3478/5928, che fornisce una nozione più ampia del concetto di famiglia, comprendendo tutte le persone legate da vincoli coniugali, di parentela o affinità entro il quarto grado, precisando che i detenuti sottoposti al regime 41- *bis*, e per coloro che si trovano in un circuito ad alta sicurezza, possono svolgere i colloqui solamente con parenti o affini fino al terzo grado ⁽³⁾.

Inoltre, il particolare favore riservato ai colloqui con i familiari si riflette nel fatto che l'autorità competente ha un potere molto limitato di negare l'autorizzazione a svolgere questi colloqui ⁽⁴⁾.

In quanto, per concedere l'autorizzazione bisogna solamente verificare che ci sia il rapporto di parentela tra il detenuto e chi vuole fare il colloquio con lui ⁽⁵⁾.

Un'altra modalità per favorire i colloqui con i familiari è che solo questi possono essere svolti anche attraverso *skype*, permettendo di superare delle difficoltà che in certi casi rendono difficili i contatti diretti, come la distanza geografica ⁽⁶⁾.

Tuttavia, per quanto riguarda i colloqui con i familiari svolti nei penitenziari, il d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 precisa che i locali utilizzati per gli incontri devono favorire «una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto», per limitare il più possibile i disagi familiari.

Ad ogni modo, va precisato che la riservatezza dei colloqui si riferisce solamente alle caratteristiche che i locali devono avere, non al controllo visivo del personale della polizia penitenziaria, che viene sempre svolto ⁽⁷⁾.

³ BERTOLOTTO E., *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G., GREVI V., *Ordinamento penitenziario commentato*, ed. 4, Cedam, Padova, 2011, p. 229.

⁴ RUARO M., *Gli elementi del trattamento*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, ed. 2, Giappichelli, Torino, 2021, p. 59.

⁵ BELLANTONI G., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di CORSO P., ed. 7, Monduzzi, Milano, 2019, p. 152.

⁶ RUARO M., *Gli elementi del trattamento*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, ed. 2, Giappichelli, Torino, 2021, p. 59.

⁷ FIORENTIN F., *La riforma penitenziaria (dd. lgs. 121, 123, 124/2018)*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 77.

Favorire il mantenimento dei rapporti con i familiari risulta indispensabile anche per la «riabilitazione sociale dei detenuti»; infatti il detenuto, ha il diritto a ricevere assistenza da parte dell'Amministrazione penitenziaria per mantenere i contatti con i propri familiari.

Per questo, come indicato dall'art. 37 comma 1 reg. esec., la direzione del carcere ha l'obbligo, nei casi in cui i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, di fare una segnalazione all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, affinché vengano adottati i provvedimenti necessari.

Il rafforzamento dei legami tra il detenuto e la sua famiglia è uno degli aspetti più rilevanti della riforma penitenziaria del 1975, diventando un aspetto centrale del trattamento rieducativo (art. 15 ord. penit.).

Inoltre, assume particolare importanza l'art. 27 comma 3 cost., in quanto in un sistema in cui la pena non deve consistere in trattamenti disumani, ma deve tendere alla rieducazione, i rapporti con la famiglia risultano rilevanti per la rieducazione del detenuto.

Non potrebbe, infatti, essere definito “umano” un sistema penitenziario che, negando al detenuto i rapporti con la famiglia, bloccherebbe un'importante fonte di sostegno affettivo detenuto; e al contempo, non si potrebbe riconoscere una finalità rieducativa in una pena che non tenga conto dell'importanza della famiglia come fondamentale punto di riferimento ⁽⁸⁾.

A favorire l'efficacia del trattamento rieducativo contribuiscono anche gli educatori penitenziari, che sono delle figure professionali che lavorano nelle carceri, supportando i detenuti nel loro percorso rieducativo.

Un incremento di tali figure sarebbe molto utile, così che possono dedicare maggiore tempo per ogni detenuto, non solo durante i colloqui, ma anche

⁸ CERTOSINO D., *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari, 2012, p. 119 ss.

nell'osservazione quotidiana, per poter comprendere maggiormente il modo che i detenuti hanno di relazionarsi con le famiglie durante gli incontri ⁽⁹⁾.

Tuttavia, i rapporti familiari sono importanti, oltre che per la rieducazione, anche per mantenere i rapporti affettivi.

Essi sono importanti non solo per gli adulti, ma anche, e forse soprattutto, per i detenuti e i loro figli minorenni.

Infatti, la Corte costituzionale rileva a tal proposito il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, mantenendo un rapporto stabile con entrambi i genitori, dai quali deve ricevere cura, educazione e istruzione.

Difatti però, quando ci troviamo nei casi di un genitore detenuto, diventa difficile far sì che il genitore possa vedere regolarmente il figlio minore, e allo stesso tempo si possa garantire la sicurezza che deriva dallo stato di detenzione.

Il legislatore in ogni caso deve bilanciare entrambi gli interessi, quindi permettere al detenuto/internato di mantenere i rapporti affettivi con i figli e salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Negli anni recenti l'amministrazione penitenziaria si è focalizzata in modo particolare nei rapporti del detenuto con i figli minori, i quali devono poter mantenere un legame affettivo continuativo con il genitore, a cui a sua volta, bisogna garantirgli il diritto alla genitorialità.

Per rendere gli incontri tra il detenuto e il proprio figlio minorenni il più normali possibili, c'è stato un impegno da parte dell'amministrazione penitenziaria di creare ambienti confortevoli e adatti ai bambini, cercando di limitare gli effetti tramutatici derivanti dall'impatto con il carcere ⁽¹⁰⁾.

Una prima disposizione a riguardo è la circ. D.A.P. 10 dicembre 2009 PEA 16/2007, sui temi del trattamento penitenziario e della genitorialità, in cui viene

⁹ PERRONE G., *Osservazione e trattamento rieducativo: qual è la vera causa della recidiva?* in *Giur. pen.*, 2019, n. 3, p. 1.

¹⁰ CERTOSINO D., *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari, 2012, p. 123.

evidenziata l'importanza di migliorare l'accoglienza dei minori, allestendo sale colloquio adeguate.

Queste dovrebbero essere arredate per renderle più idonee all'accoglimento dei bambini, utilizzando elementi che creino un ambiente più ludico, ad esempio superfici colorate.

È dedicata particolare attenzione anche alle modalità di contatto fra i genitori detenuti e i figli minorenni.

Infatti, per alleviare le tensioni emotive provate dai minori durante la visita del genitore, è importante permettere, considerando gli spazi disponibili e le condizioni climatiche, una maggiore fruizione delle aree verdi.

Consentendo ai figli visite regolari e frequenti (almeno una volta alla settimana), in giorni e orari che non interferiscano con la loro vita quotidiana e, in particolare, con la scuola.

Qualora poi non sia possibile effettuare visite durante la settimana, devono essere autorizzati incontri di durata maggiore, per permettere comunque di mantenere il rapporto tra genitore e figlio⁽¹¹⁾.

In ogni caso, dovrebbero svolgersi preferibilmente durante le giornate estive, in cui i minori non vanno a scuola⁽¹²⁾.

2. Colloqui con "altre persone"

Oltre ai congiunti e familiari, la legge penitenziaria disciplina al suo interno un'altra ed ampia categoria di soggetti che possono svolgere colloqui con i detenuti⁽¹³⁾.

¹¹ CERTOSINO D., *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari, 2012, p. 124.

¹² FIORENTIN F., *La riforma penitenziaria (dd. lgs. 121, 123, 124/2018)*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 77.

¹³ NAPOLI G.M., *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 86.

Si tratta delle “altre persone”, ovvero coloro che sono al di fuori della cerchia familiare, ma hanno legami con il detenuto dal punto di vista sentimentale (ad esempio la fidanzata non convivente) o di amicizia.

Sono comprese anche le persone con cui il detenuto ha bisogno di comunicare per compiere atti giuridici (per esempio il notaio, oppure l'imprenditore che vuole assumere il detenuto quando a quest'ultimo viene concessa una misura alternativa alla detenzione).

Per tutti questi soggetti, la concessione dell'autorizzazione per poter svolgere i colloqui è subordinata dalla presenza di ragionevoli motivi (art. 37 comma 1 reg. esec), e la scelta di autorizzare i colloqui viene fatta con un'ampia discrezionalità da parte dell'autorità competente⁽¹⁴⁾.

La valutazione dei ragionevoli motivi è un compito delicato, che l'amministrazione penitenziaria invita a fare conciliando i legittimi interessi dei detenuti e degli internati ai rapporti con l'esterno, anche ai fini della loro risocializzazione.

Con la necessità di prevenire che tali colloqui possano favorire collegamenti illeciti o contatti con persone legate a organizzazioni criminali.

Il contenuto dei ragionevoli motivi può essere piuttosto vario e la valutazione deve tenere conto della situazione personale del singolo detenuto, bisogna considerare maggiormente i legami affettivi, di lavoro o di studio⁽¹⁵⁾.

A riguardo dei legami affettivi, possono assumere rilevanza non solo legami con parenti o affini che vanno oltre al quarto grado, ma anche rapporti rilevanti dal punto di vista sentimentale, come ad esempio quelli tra fidanzati, significativi dal punto di vista emotivo.

Per dimostrare l'esistenza di un legame con i detenuti viene fatta una distinzione:

¹⁴ RUARO M., *Gli elementi del trattamento*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, ed. 2, Giappichelli, Torino, 2021, p. 60.

¹⁵ CERTOSINO D., *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari, 2012, p. 127.

le informazioni sui parenti e affini oltre il quarto grado possono essere fornite indipendentemente dalle forze dell'ordine o dall'U.E.P.E.

Mentre, le informazioni sulle "altre persone", devono essere raccolte dalle autorità di pubblica sicurezza.

Le informazioni raccolte assumono dunque un ruolo importante per dimostrare il legame del detenuto con i suoi affetti, e questo contribuisce alla valutazione dei ragionevoli motivi.

Bisogna però precisare che ci sono categorie di persone che non sono comprese in questa tipologia.

Non sono infatti compresi il difensore, perché i loro incontri non hanno uno scopo trattamentale, chi svolge i colloqui investigativi, e chi può accedere liberamente negli istituti penitenziari (sono indicati nell'art. 67 ord. penit.), ovvero chi ricopre posizioni apicali della Repubblica, degli organi parlamentari, della Corte costituzionale e degli altri organi giudiziari di spicco, oltre ad altre autorità istituzionali⁽¹⁶⁾.

Oltre alle persone fin qui elencare, non sono compresi gli assistenti volontari (art. 78 ord. penit.), gli operatori sociali e sanitari appartenenti alle strutture che svolgono servizi assistenziali territoriali, con l'obiettivo di realizzare programmi terapeutici o di trattamento rieducativo e sociale, svolti con gli imputati, condannati e internati (art. 23 comma 10 reg. esec.).

Non sono inoltre compresi i membri di una commissione esaminatrice, nel caso in cui un detenuto debba sostenere un esame universitario, oppure per accedere ad un corso di studi o professionale.

Infine, non rientrano in questa categoria il cappellano del carcere, figura che dispone di un incarico conferito con decreto del ministro della giustizia, e gli altri ministri del culto cattolico e di altri culti praticati, perché hanno facoltà di accesso

¹⁶ CERTOSINO D., *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari, 2012, p. 128.

negli istituti penitenziari con un'autorizzazione concessa dal direttore dell'istituto (art. 26 comma 4, art. 67 comma 4 ord. penit., e gli artt. 58 e 116 reg. esec.)⁽¹⁷⁾.

3. Colloqui con il difensore

Un aspetto importante dei colloqui negli istituti penitenziari, sono i colloqui svolti tra il detenuto e il difensore, perché permettono innanzitutto di esercitare il diritto alla difesa, ritenuto inviolabile dall'art. 24 comma 2 cost.

Infatti, vengono garantiti oltre che all'imputato detenuto, anche a chi è già stato condannato, infatti, anche loro possono aver bisogno di comunicare con il proprio difensore, per richiedere misure alternative alla detenzione (art. 57 ord. penit.) e per presentare reclami (art. 35-bis comma 1 ord. penit.).

Oltre che visivi, i colloqui con il difensore possono essere svolti anche per via telefonica ed epistolare⁽¹⁸⁾.

Si può comunicare con il proprio difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena detentiva.

Questo vale oltre che per i condannati, anche per gli imputati in custodia cautelare e per gli indagati, come previsto dall'art. 104 c.p.p., in cui è contenuta una struttura dettagliata dei colloqui dell'imputato in custodia cautelare con il difensore.

Il comma 3 di questa norma prevede però che, nonostante gli indagati possono avere contatti con il proprio difensore a partire dall'inizio della restrizione della libertà personale, questo diritto può essere prorogato al massimo per cinque giorni, in presenza di «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela»⁽¹⁹⁾.

¹⁷ NAPOLI G.M., *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare: i diritti fondamentali alla prova del carcere*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 86.

¹⁸ RUARO M., *Gli elementi del trattamento*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, ed. 2, Giappichelli, Torino, 2021, p. 62.

¹⁹ CRISTAUDO C., *Profili sistematici del diritto penitenziario*, a cura di RIVELLO P., Giappichelli, Torino, 2022, p. 106.